



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0011477/I Data: 07/06/2016 13:51

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della V e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di legge: “Misure per la prevenzione della corruzione nelle aziende, gli enti e le società del Servizio Sanitario Regionale” Reg. Gen. 300**  
Ad iniziativa dei Consiglieri Raffaele Topo e Mario Casillo  
Depositata in data 3 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno;

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, - 7 GIU. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di legge:**

**“Misure per la prevenzione della corruzione nelle aziende, gli enti e le società del Servizio Sanitario Regionale.”**

Officelli (RAFFAELI FODI PD)  
Vitaulli (MARIE COSILLO PD)

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 300



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Sanità costituisce uno degli ambiti ove maggiormente debbono essere attuate misure di prevenzione della corruzione.

Ciò per una serie di ordini di motivi.

Il primo attiene all'aspetto della efficienza dei servizi e delle attività della sanità.

Ogni risorsa che non sia impiegata bene e/o distratta dal suo scopo istituzionale in tale ambito è sottratta alla salute delle persone che è obiettivo primario da perseguire.

Altro aspetto è, puramente finanziario: i dati da ultimo presentati in occasione del Convegno tenutosi a Roma in data 6 aprile 2016 sono effettivamente allarmanti. Il costo della corruzione in Sanità ammonta a sei miliardi di euro (Dati Transparency International Italia, Censis, Ispe – Sanità – RISSC).

E ciò si spiega facilmente alla luce delle ingenti risorse impiegate nella stessa.

I rischi in tale ambito di comportamenti illeciti sono inoltre alti, in quanto trattasi di settore ove, venendo in rilievo esigenze primarie, esistono norme e disposizioni che possono essere forzate evocando la necessità e l'urgenza.

Della peculiarità dell'ambito sanitario si è anche occupata da ultimo l'ANAC che con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante "aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" ha dedicato una cospicua e specifica parte a disposizioni volte a prevenire la corruzione nell'ambito sanitario.

E' proprio prendendo spunto da tale documento – che, nei limiti dei poteri dell'ANAC, reca mere "raccomandazioni" ai soggetti che interagiscono nell'ambito sanitario nella predisposizione dei propri piani interni - si intende recepire ed individualizzare le misure più rilevanti ivi suggerite, dotandole di forza legislativa e, quindi, rendendole immediatamente cogenti e di applicazione generale a tutti gli enti del servizio sanitario regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

La presente legge, è attuata, nell'immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle eventuali disposizioni impartite dal Commissario ad acta.

La Giunta ovvero il Commissario predispongono una relazione, ove siano indicate le eventuali necessità finanziarie ulteriori per l'attuazione completa ed ottimale delle disposizioni della presente Legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. La Regione Campania riconosce come obiettivo comprimario, insieme a quello della efficienza, efficacia ed economicità, quello della prevenzione della corruzione, intesa nella nozione fatta proprio dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) vigente.
2. La presente legge – anche in recepimento delle raccomandazioni contenute nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC – reca misure per il contrasto e la prevenzione della corruzione nel settore sanitario della Regione Campania, alla luce della sua specificità rispetto agli altri settori, in considerazione della peculiarità del bene salute da tutelare, dell'impatto sui cittadini, delle risorse umane, finanziarie e materiali impiegate e, pertanto, della necessità di rigido controllo sulla correttezza dei comportamenti e della spese.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge, anche se non recepite nei relativi Piani e Programmi per la prevenzione della corruzione, sono obbligatorie e cogenti per i destinatari.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 2**  
**Destinatari**

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte alle aziende sanitarie e agli altri soggetti operanti nel Sistema Sanitario Regionale ed, in particolare: alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliere di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (ex IPAB), trasformate in aziende pubbliche che svolgono attività sanitarie, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società in totale controllo regionale o pubblico che svolgano attività strumentali a quelle del Servizio Sanitario Regionale, tenuto conto della loro natura formalmente privatistica.
3. I soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, non sono diretti destinatari delle presenti disposizioni. La Giunta adotta un atto di indirizzo con il quale promuove, attraverso le Aziende Sanitarie, l'adozione di strumenti per il rafforzamento della trasparenza e per la prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 3**

#### **Requisiti soggettivi dei RPC (Responsabili Prevenzione della Corruzione)**

1. Fermo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'incarico di Responsabile di Prevenzione della Corruzione è attribuito a soggetto che abbia specifiche competenze in tema di conoscenza dell'organizzazione e gestione della struttura sanitaria, dei processi e delle relazioni in essa esistenti, che debbono risultare dal provvedimento di conferimento dell'incarico.
2. La Giunta può adottare specifico provvedimento con il quale stabilire nel dettaglio i requisiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con riferimento ai diversi enti, alla loro dimensione alla loro specifica area di competenza.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

**Aree a rischio**

1. Sono considerate aree a rischio alle quali sono destinate le misure di cui ai successivi articoli le seguenti:
  - a) contratti pubblici;
  - b) incarichi e nomine;
  - c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
  - d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

*P. Vell*



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 5 Contratti pubblici

1. Al fine di prevenire rischi di corruzione nella stipulazione di contratti pubblici, in aggiunta alle ulteriori Misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC), si osservano comunque le seguenti disposizioni:
  - a) nella predisposizione del Piano di Prevenzione di corruzione il tema dei contratti deve essere affrontato con particolare riguardo all'intero ciclo degli approvvigionamenti, a partire dal rafforzamento dei livelli di trasparenza.
  - b) tutte le fasi del ciclo degli approvvigionamenti debbono essere documentate: definizione delle necessità (qualificazione del fabbisogno), programmazione dell'acquisto, definizione delle modalità di reperimento di beni e servizi, gestione dell'esecuzione del contratto.
  - c) le amministrazioni destinatarie della presente legge provvedono a pubblicare ed aggiornare, con cadenza mensile, in apposita sezione del proprio sito istituzionale, un documento nel quale sono riportati, per mese ed anno, in termini di numero e valore:
    - i. gli affidamenti diretti sul totale degli affidamenti per forniture, servizi e lavori;
    - ii. numero di affidamenti (quantità e valore) di beni infungibili/esclusivi sul totale acquistato;
    - iii. numero di affidamenti (quantità e valore) di beni infungibili/esclusivi sul totale delle richieste pervenute per unità di committenza;
    - iv. numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti (quantità e valore);
    - v. con riferimento ai contratti in proroga, la data della prima proroga;
  - d) al fine di evitare sprechi di risorse ed il ricorso a procedure in deroga, dettate da situazioni di urgenza, ricollegabili a un'inadeguata programmazione dei beni da acquistare e/o dei servizi da appaltare, all'atto della determinazione del fabbisogno, l'azienda tiene conto di tutte le informazioni e dei dati disponibili, che consentano una corretta pianificazione degli approvvigionamenti;
  - e) con particolare riferimento ai beni sanitari, le Aziende adottano idonei sistemi volti alla esatta conoscenza della logistica e delle giacenze di

*vee*



*Consiglio Regionale della Campania*

- magazzino, mediante l'adozione di sistemi di tracciabilità dei percorsi dalla fase dello stoccaggio a quella della somministrazione/consumo;
- f) l'acquisto di un prodotto mediante affidamento diretto sul presupposto della sua infungibilità è preceduto da adeguata e motivata istruttoria da parte del Direttore Sanitario all'esito della quale può, altresì, prevedersi la revisione delle caratteristiche tecniche, qualora dall'analisi dei fornitori disponibili sul mercato non risultino garantite modalità di acquisto concorrenziali;
  - g) l'elenco dei prodotti acquistati mediante affidamento diretto sul presupposto della ritenuta infungibilità è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale dell'Azienda/Società;
  - h) ai fini della determinazione del prezzo corretto le Aziende/Società fanno riferimento ai prezzi di riferimento dei beni e servizi a maggior impatto, di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  - i) laddove, e nonostante il rispetto delle regole di cui al precedente articolo, sia indispensabile procedere ad una proroga che, alla luce delle condizioni date superi i mesi due, si procede, comunque, nelle more dell'espletamento della gara di appalto, ad affidamenti mediante il sistema della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, come disciplinata dalla legge, procedendo ad invitare almeno 5 operatori.
2. I suddetti obblighi integrano di diritto i contenuti del Piano di Prevenzione della corruzione e degli ulteriori strumenti interni per la prevenzione della corruzione.

*vee p*



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 6 Incarichi e nomine

1. Ferme le procedure, gli obblighi, i requisiti, le incompatibilità e le inconferibilità previste dalla legislazione vigente, nel conferimento degli incarichi di struttura complessa i destinatari della presente legge osservano le seguenti disposizioni:
  - a) il ricorso ad incarichi ad interim ovvero l'utilizzazione del facente funzione deve essere adeguatamente motivato ed i relativi provvedimenti pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale con indicazione dell'incarico e della data di avvio della copertura mediante procedura ad interim o da parte di facente funzione;
  - b) in fase di definizione dei profili dei candidati, l'individuazione del profilo professionale deve essere adeguato alla struttura a cui l'incarico afferisce e deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza, anche per fornire alla commissione giudicatrice uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate;
  - c) laddove il soggetto non ne sia ancora dotato, deve procedersi alla determinazione ed alla pubblicazione dei criteri generali per la selezione e la nomina dei membri della commissione giudicatrice dei concorsi. A tal fine la Giunta predispone un atto di indirizzo in cui prevede sistemi di rotazione, la definizione di un tempo minimo per poter partecipare ad una nuova commissione, modalità per la verifica preliminare di eventuali profili di incompatibilità/confitto di interessi;
  - d) sino alla definizione di tali criteri i destinatari della presente procedono mediante propri atti interni all'attuazione di tali regole minime;
  - e) per quanto riguarda la fase di valutazione dei candidati, al fine di evitare il rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati, la Giunta predispone e pubblica Linee Guida I per la definizione dei criteri di valutazione;
  - f) tutti gli atti della procedura sono pubblicati con modalità che ne assicurano la tutela della privacy.
  
2. I criteri di cui alla precedente disposizione sono estesi ai casi di conferimento di incarichi individuali anche a professionisti esterni all'organizzazione, ivi compresi gli incarichi conferiti a legali e consulenti, per i quali è, comunque, predisposta una short list aggiornata, quantomeno, annualmente dalla quale attingere per la nomina

del R



*Consiglio Regionale della Campania*

secondo, predeterminati, criteri di specializzazione e rotazione, fermi gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013.

3. In ogni caso, anche laddove non siano previste procedure di selezione comparativa, l'organo nominante procede, di norma, e salva motivata eccezione, alla pubblicizzazione delle esigenze alla base del conferimento, delle caratteristiche e competenze professionali funzionali allo svolgimento dell'incarico, anche al fine di consentire opportune verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed imparzialità.



Consiglio Regionale della Campania

### Art. 7

#### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1. Al fine di evitare rischi di corruzione relativamente alla gestione delle entrate e delle spese - quali quello di ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrappagare o fatturare prestazioni non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture – gli Enti ed i soggetti destinatari procedono alla realizzazione ed alla implementazione del programma di lavoro previsto dal Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN.
2. I soggetti destinatari danno evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento.
3. Relativamente al proprio patrimonio immobiliare, fermi gli obblighi di cui all'art. 30 del d.lgs. 33/2013 gli Enti destinatari procedono alla pubblicazione, per ciascuno degli immobili di loro proprietà, di una scheda riportante il valore, la finalità di utilizzo, l'utilizzo attuale e la, eventuale, rendita prodotta dal bene.

vel



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

**Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del SSR che svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione, e l'eventuale irrogazione di sanzioni.
2. Gli enti destinatari predispongono e rendono note misure volte a standardizzare e codificare le attività di vigilanza, controllo ed ispezione, in particolare mediante l'adozione di modelli standard di verbali con check list e prevedendo la rotazione del personale ispettivo, quantomeno su determinate zone, nonché l'introduzione nei codici di comportamento di disposizioni specifiche dedicate al personale ispettivo stesso.
3. La Giunta adotta specifico atto di indirizzo volto ad uniformare l'applicazione del presente articolo.

vee 



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 9

### Attività libero professionale e liste di attesa

1. I Direttori generali procedono:
  - a) alla preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'ALPI (attività libero professionale intramuraria), anche per quella da svolgersi presso studi professionali in rete);
  - b) alla negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali;
  - c) alla ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'ALPI tra quelli afferenti al patrimonio immobiliare dell'azienda.
2. Annualmente è redatta e pubblicata specifica relazione ove sono riportati gli esiti ed i contenuti delle suddette attività.
3. Al fine di evitare l'errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale, la violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione, lo svolgimento della libera professione in orario di servizio, il trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione, i Responsabili degli enti procedono laddove non ancora attuato:
  - a) alla informatizzazione delle liste di attesa;
  - b) all'istituzione dell'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia;
  - c) all'aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali;
  - d) alla verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione;
  - e) all'adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione;
  - f) a prevedere nel regolamento aziendale una disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni;
4. Per quanto concerne l'ALPI espletata presso "studi professionali in rete", al fine di evitare la violazione degli obblighi di fatturazione e la mancata prenotazione tramite il servizio aziendale, gli enti destinatari delle presenti disposizioni procedono a rafforzare i controlli e le verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia adibendo almeno una specifica unità di personale all'espletamento di tali attività e verifiche.
5. Sempre al medesimo fine, nel Piano di cui all'art. 2 della legge regionale 20/2015 sono previste specifiche attività ed iniziative, con obiettivi minimi, onde attuare le finalità di cui al presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 10

### Rapporti contrattuali con privati accreditati

1. Al fine di ridurre i rischi di corruzione relativamente ai procedimenti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle strutture sanitarie i soggetti competenti procedono a rendere pubblici criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.  
Al fine dell'attuazione della presente disposizione la Giunta adottata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno specifico atto di indirizzo.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 la Giunta:
  - a) definisce tempistiche certe per l'esecuzione dell'intero procedimento di autorizzazione e accreditamento, prevedendo altresì forme sostitutive efficienti;
  - b) prevede requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive;
  - c) prevede meccanismi di rotazione degli ispettori;
  - d) definisce procedure per l'esecuzione delle attività ispettive che assicurino la standardizzazione di questi, come la definizione di un modello standard di verbale omogeneo.
  - e) prevede meccanismi volti al rafforzamento dei controlli quali-quantitativi e di esito sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione
  - f) definisce modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali,
  - g) attiva un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate.
3. I Responsabili interni delle Aziende addetti agli uffici competenti ai procedimenti di autorizzazione ed accreditamento nonché controllo con i privati accreditati non possono permanere continuativamente nel ruolo - secondo le regole previste nel PNA e nel PTPC - per un tempo superiore ad anni due.
4. I Dirigenti provvedono immediatamente all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, anche con riferimento a coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, permangono nei ruoli sopra considerati da un tempo superiore.

bee e



Consiglio Regionale della Campania

### Art. 11

#### **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.**

1. Ferme le disposizioni di carattere generale relative all'intero ciclo degli acquisti, come sopra indicate, le aziende procedono all'istituzione della gestione informatizzata del magazzino farmaceutico e dei dispositivi medici ai fini della corretta movimentazione delle scorte, nonché l'informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione al fine di rendere possibile la completa tracciabilità del prodotto e la puntuale ed effettiva associazione farmaco-paziente.
2. Al fine di evitare l'abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende istituiscono ed implementano sistemi di rilevamento e tracciamento utili ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente anche attraverso lo sviluppo del "Sistema tessera sanitaria".
3. L'invio delle risultanze dei rilievi di cui al comma 2 è effettuato a favore di tutti i livelli organizzativi interessati in ambito distrettuale.



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 12

### Dichiarazioni pubbliche di interessi

1. In coerenza ed attuazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, i soggetti destinatari delle presenti disposizioni predispongono specifiche dichiarazioni che rendano conoscibili le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere - oltre che gli stessi organi direttivi e dirigenziali delle aziende e/o delle società - i professionisti di area sanitaria e amministrativa. Nell'espletamento di attività inerenti alla funzione che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.
2. Sino all'eventuale adozione di specifico modello con Delibera di Giunta Regionale, le suddette dichiarazioni pubbliche di interessi (D.P.I.), sono rese, con cadenza annuale, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenas
3. I soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui al comma 1 sono, oltre agli organi di direzione, indirizzo e controllo, anche coloro i quali esplicano attività che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione ed accreditamento, individuati con delibera del Direttore Generale ovvero dell'organo di amministrazione.



Consiglio Regionale della Campania

### Art. 13

#### Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

1. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica e specifica delle problematiche correlate al decesso intraospedaliero e/o, comunque, alla gestione e utilizzo delle camere mortuarie - al fine di evitare le pratiche della comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili, della segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, della richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti - sono rafforzati gli strumenti di controllo nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio.
2. A tal fine, si procede, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a sostituire gli operatori addetti a tali attività e servizi che permangano nell'incarico da più di due anni.
3. Sempre al medesimo fine si adottano specifiche regole di condotta all'interno dei codici di comportamento, relative agli obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio.
4. La Giunta avvia, attraverso il servizio ispettivo di cui all'art. 1 ss. della LRC n. 20/2015 ad una specifica attività volta al monitoraggio dei costi e tempi di assegnazione di tale servizio, laddove effettuato anche al fine di riscontrare eventuali proroghe ripetute e/o una eccessiva concentrazione verso una stessa impresa o gruppo di imprese del servizio di camere mortuarie.

*elle* *E*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 14**  
**Sanzioni e vigilanza**

1. La vigilanza sulla corretta applicazione delle suddette disposizioni è assicurata dai Responsabili della Prevenzione della corruzione, ovvero dagli Organismi interni di vigilanza per i soggetti dotati di tali organi interni.
2. Con cadenza semestrale i suddetti organismi procedono alla redazione di un report sulle attività poste in essere con specifico riferimento alle previsioni della presente legge ed a trasmetterlo, oltre che agli organi di direzione interni, altresì alla Giunta, all'ufficio Ispettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 20/2015 nonché al Consiglio Regionale attraverso la commissione competente.
3. La violazione delle suddette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni, amministrative o disciplinari, previste dalla legislazione vigente nonché la loro valutazioni ai fini della conferma degli incarichi dirigenziali, nonché del riconoscimento degli emolumenti connessi alla performance ed al risultato.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 15**  
**Disposizioni finanziarie**

1. La presente legge, è attuata, nell'immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle eventuali disposizioni impartite dal Commissario ad acta.
2. La Giunta ovvero il Commissario predispongono una relazione, ove siano indicate le eventuali necessità finanziarie ulteriori per l'attuazione completa ed ottimale delle disposizioni della presente Legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 16**  
**Sessione annuale**

1. Con cadenza annuale il Consiglio Regionale dedica, almeno, una seduta monotematica esclusivamente al tema della prevenzione della corruzione in ambito sanitario, all'esito della quale sono approvate eventuali ed ulteriori disposizioni ad integrazione della presente legge, sulla scorta dei report trasmessi ai sensi dell'art. 12 comma 2.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 17**  
**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

vel E